

STATUTO TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

Art. 1 -Denominazione-

E costituita una associazione denominata " Sole Luna, Un ponte tra le culture ", di seguito indicata come Associazione.

L'Associazione è apartitica ed aconfessionale, non ha scopo di lucro.

Art. 2 -Sede-

L'Associazione ha sede legale in Roma. Potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria. La sede potrà variare secondo le esigenze e per decisione dell'Assemblea degli associati.

Art. 3 -Durata-

L'associazione ha durata illimitata.

TITOLO II Scopo ed oggetto

Art. 4 -Scopo-

L'associazione è un movimento di partecipazione che -nel perseguire esclusive finalità di solidarietà sociale- si propone di ideare e realizzare progetti che diano alla vita lo scambio intellettuale tra culture e scienze di diversi Paesi a partire da quelli che si affacciano sul Mediterraneo.

L'associazione intende pertanto diventare un moltiplicatore di occasioni dirette a migliorare le relazioni interpersonali, a creare nuovi strumenti di dialogo, a sensibilizzare il tessuto sociale, a promuovere ricerca, coinvolgendo aziende pubbliche e privati, istituzioni e organismi internazionali.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con cooperative, associazioni - anche di volontariato- e con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione. Potrà, inoltre, elaborare un "foglio notizie", anche informatico, per il coinvolgimento e l'interscambio di idee.

Art. 5 -Oggetto-

L'attività dell'Associazione riguarda quindi:

- a) approfondimenti delle tematiche relative allo studio antropologico delle diverse etnie attraverso tavole rotonde, congressi, ricerche;
- ideazione e realizzazione di progetti che diano vita allo scambio intellettuale tra culture e scienze di diversi Paesi a partire da quelli che si affacciano sul Mediterraneo;
- promozione del dialogo non pregiudiziale tra popoli di diversi credo religiosi e adatti a sensibilizzare il tessuto sociale;
- promozione della ricerca, coinvolgendo aziende pubbliche e privati, istituzioni e organismi internazionali;
- valorizzazione dei territori attraverso eventi espositivi o di produzione di opere artistiche;
- f) valorizzazione di artisti, promozione e presentazione del loro lavoro attraverso eventi d'arte, musica, spettacolo in genere;
- g) sensibilizzazione delle risorse, strutture e infrastrutture del patrimonio collettivo per il pieno sfruttamento delle loro potenzialità;
- attività di sostegno alle popolazioni in difficoltà e realizzazione di progetti mirati a tali scopi.

L'Associazione per realizzare gli scopi primari – oltre alle attività essenziali indicate alle lettere precedenti del presente articolo - potrà svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni

Allegato A

contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fideiussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo delle aziende pubbliche e private e delle Organizzazioni Sindacali.

Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di Pari Opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

TITOLO III Associati

Art. 6 -Definizione di Associato-

Sono Associati, oltre ai partecipanti all'Atto Costitutivo, tutti coloro, persone fisiche e giuridiche, associazioni e/o Enti che vengono nominati tali con delibera assunta all'unanimità dai membri del Consiglio Direttivo. La delibera è inappellabile.

Gli Associati sono tenuti al versamento della quota annuale prevista e fissata dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono intrasmissibili, non rivalutabili e non rimborsabili. Il veramento della quota associativa non conferisce alcun diritto sul Patrimonio dell'Associazione.

L'Associazione ha la facoltà di conferire la qualifica di Membri onorari a coloro che si sono particolarmente distinti per gesti e azioni di rilevante significato rispetto ai fini culturali e istituzionali dell'Associazione stessa; i Membri onorari non entrano a fare parte dell'Associazione.

Sono Sostenitori dell'Associazione, non entrando a far parte della medesima, le persone fisiche, giuridiche e gli Enti od Istituzioni che, condividendo le finalità dell'Associazione, vogliano ad essa contribuire. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con propria deliberazione la suddivisione dei Sostenitori per categorie di contribuzione all'Associazione.

In base alle disposizione di L. 196/2003 e successive modificazioni, tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego và motivato.

Art. 7 -Diritti ed obblighi degli Associati-

Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare direttamente o per delega per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per la nomina degli organi associativi e per ogni altra materia riservata dal presente Statuto all'assemblea; hanno inoltre diritto di ricoprire le cariche sociali.

Le attività svolte dagli associati a favore dell'associazione sono svolte a titolo di gratuito.

Art.8 -Ammissione dei nuovi Associati-

L'ammissione di nuovi Associati è deliberata all'unanimità dal Consiglio Direttivo.

Il richiedente dovrà presentare domanda per iscritto nella quale specificare le proprie complete generalità; il nuovo Socio deve essere presentato da almeno due Soci.

Art. 9 -Cessazione della qualifica di Associato-

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso e esclusione.

Art. 10 -Recesso degli Associati-

L'Associato ha facoltà di recedere dall'appartenenza all'Associazione dandone comunicazione per iscritto del proprio proposito al Presidente.

Art. 11 -Esclusione degli Associati

Può essere escluso l'Associato:

- a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- b) che non osservi le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- c) che tiene comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione;

d) che non esegue in tutto o in parte il versamento delle quote associative.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'Associato sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni al Collegio dei Probiviri, che deciderà in merito.

Art. 12 -Divieto di rivendica degli Associati-

L'Associato che cessa di appartenere alla Associazione per recesso od esclusione non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

TITOLO IV

Organi

Art. 13 -Organi dell'Associazione-

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Revisore dei Conti; - il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 -L'Assemblea- Convocazione

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è costituita da tutti gli Associati effettivi, in

regola con il pagamento delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo su deliberazione del Consiglio stesso. La convocazione avviene a cura del Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario, inoltrati con almeno quindici giorni di preavviso. In casi di urgenza l'Assemblea potrà essere convocata con avviso inoltrato agli Associati sette giorni prima della data fissata.

L'Assemblea viene convocata almeno due volte l'anno dal Consiglio Direttivo, entro il 30 Aprile (per l'approvazione del bilancio consuntivo) ed il 31 Dicembre (per l'approvazione del bilancio

preventivo.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

Ogni Associato ha diritto a prendere la parola, presentare mozioni e/o iniziative.

Ogni Associato ha diritto ad un solo voto. È ammessa una sola delega per ogni Socio. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Un terzo degli Associati può richiedere la convocazione dell'Assemblea.

In questo caso la convocazione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta.

Art. 15 -Compiti dell'Assemblea-

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
- c) eleggere i componenti il Consiglio Direttivo;
- d) nomina il Revisore dei conti;
- e) deliberare su ogni argomento sottopostole dal Consiglio Direttivo;
- f) approvare i regolamenti;
- g) modificare lo Statuto e i regolamenti;
- h) deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per deliberare la modifica dello Statuto o il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 16 -Direzione dei Lavori Assembleari-

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o in sua assenza da un Associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Art. 17 -Numero Legale per la validità dell'Assemblea-

Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno degli Associati, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. Gli Associati deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti

Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli Associati e deliberano con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

In seconda convocazione le Assemblee straordinarie sono valide con qualsiasi numero di Associati presenti e deliberano con il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 18 -Verbalizzazione delle Assemblee-

Di ogni Assemblea verrà redatto apposito verbale in cui sono riassunte le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea stessa. Il verbale viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea ed è sottoscritto dallo stesso estensore e dal Presidente. Il Segretario avrà cura di trascrivere il verbale sull'apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede sociale.

Ogni Associato ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

Art. 19 -Il Consiglio Direttivo-

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da

due a un massimo di nove membri, di cui uno con funzione di Presidente. Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente della Associazione. L'Assemblea determinerà il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Direttore Generale, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura, compenso e durata dell'incarico.

Il Consiglio Direttivo, ove opportuno, designa un Tesoriere ed un Segretario, anche tra estranei, determinandone funzioni, natura e durata dell'incarico.

■ Consiglio Direttivo può delegare con propria deliberazione parte delle proprie attribuzioni a

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Art. 20 -Compiti del Consiglio Direttivo-

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- b) progettare e verificare lo svolgimento delle attività associative;
- c) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
- d) convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- e) deliberare in materia di ammissione ed esclusione dei Associati;
- f) conferire la qualifica di Membri onorari e di Sostenitori;
- g) fissare la misura delle quote associative e degli eventuali contributi Associativi
- n) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività
- dell'Associazione; i) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con terzi;
- I) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione dell'Associazione non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto;
- m) redigere regolamenti per la disciplina delle attività dell'Associazione, i quali dovranno essere sottoposti all'Assemblea per l'approvazione.

Art. 21 -Modalità operative del Consiglio Direttivo-

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi membri. Esso è convocato senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso d'urgenza, la convocazione può essere inviata due giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica; il Consiglio delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità

prevale il voto del Presidente. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno, oltre al Presidente ed al Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario verbalizzante, le cui funzioni saranno stabilite con regolamento

Art. 22 -II Presidente-

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dal Consiglio Direttivo, tra i suoi membri. Il Vice-Presidente, pure nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, ricopre le funzioni del Presidente in caso di indisponibilità.

Art. 23 -II Revisore dei Conti-

L'Assemblea nomina, scegliendolo tra persone esperte di amministrazione, il Revisore dei Conti, che resta in carica tre esercizi. Il Revisore dei Conti resta comunque in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo del terzo esercizio successivo alla sua nomina e può

Il Revisore dei Conti ha accesso, in qualsiasi momento, agli atti amministrativi dell'Associazione, ne controlla la regolarità, esprime il parere sul bilancio consuntivo dell'esercizio e può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 24 -Il Collegio dei Probiviri-Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.

Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli Associati, tra questi e Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
Esso giudica senza formalità di procedure. La Sentenza Arbitrale emessa è inappellabile.

TITOLO V Patrimonio - Esercizio sociale

Art. 25 -Patrimonio-

patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative dei Soci, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie degli Associati e con i proventi delle attività dell'Associazione.

L'esercizio sociale va dal 1º gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Gli utili e gli avanzi nella gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, non sono mai distribuibili tra gli Associati neanche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gii utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VI Scioglimento e liquidazione

Art. 26 -Scioglimento dell'Associazione-

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi senza scopo di lucro.

TITOLO VII Clausola compromissoria

Art. 27 -Soluzione delle Controversie-

Gli Associati sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale del Collegio dei Probiviri la soluzione di tutte le controversie tra Associati e tra Associazione e Associati che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto, negli eventuali regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.

Statuto modificato il 31 gennaio 2011.

Associazione Sole Luna un ponte tra le culture

Sede in Roma Corso Vittorio Emanuele II, 145

Codice Fiscale e Partita Iva 01138010861

VERBALE DI ASSEMBLEA

Il giorno 12 gennaio 2015 alle ore 18, in Roma presso la sede dell'Associazione, si è riunita l'Assemblea dell'Associazione, in seduta straordinaria, per discutere e deliberare sulle materie iscritte al seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Trasferimento della sede legale dell'Associazione suddetta;

Assume la presidenza dell'Assemblea la Sig.ra Lucia Venturato che chiama a fungere da segretario il Sig. Giuseppe Gotti che accetta.

Constatata e fatta constatare la validità dell'Assemblea per deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Si passa quindi alla discussione degli argomenti medesimi e al riguardo, il Presidente rileva l'opportunità di spostare la sede in Roma Via Paolo Emilio 7.

L'Assemblea all'unanimità

DELIBERA

Il cambio di sede dell'Associazione in Via Paolo Emilio 7, Scala A Int. 6, 00192 Roma.

Alle ore 19 null'altro avendo da deliberare e nessuno dei presenti prendendo la parola, la riunione viene sciolta previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario

Il Presidente

lus

more renturate

PROV: RM

AGENZIA DELLE ENTRATE - SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL

DICHIARAZIONE PERVENUTA AL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE IN DATA 23/01/2015

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE TIPO SOGGETTO: 12- ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI

P.IVA: 01138010861 C.F.: 01138010861 INIZIO ATTIVITA' DEL 14-05-2008 VARIAZIONE DEL 12-01-2015

DENOMINAZIONE: ASS.NE SOLE LUNA UN PONTE TRA LE CULTURE

TIPO ATTIVITA': 949920 - ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI CON FINI CULTURALI E RICRE

DOMICILIO FISCALE: COMUNE: ROMA

INDIRIZZO: VIA PAOLO EMILIO 7

C. FISC. RAPPRESENTANTE: VNTLCU55T53L407Y

COGNOME E NOME: VENTURATO LUCIA

Li, 23/01/2015